



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 73 del 26/11/2021

<b>Oggetto:</b>	Determinazione della indennità di funzione agli amministratori comunali
-----------------	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **08:00** nella sala delle adunanze del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	BOSU TONINO	Si	
Vicesindaco	ZORODDU ANGELO SALVATORE	Si	
Assessore	SALIS IMMACOLATA	Si	
Assessore	ZORODDU NICOLA		Si

Presenti: **3**  
Assenti: **1**

Assume la Presidenza **Tonino Bosu** nella sua qualità di **Sindaco**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti **Dott. Mario Mattu** in qualità di **Segretario Comunale**.

La seduta è **Riservata**.

## DELIBERAZIONE N. 73 DEL 26/11/2021

**Oggetto:** Determinazione della indennità di funzione agli amministratori comunali

### LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che, a seguito delle elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021, sono stati rinnovati gli organi comunali; VISTO il decreto sindacale n. 70 del 03 novembre 2021 di nomina componenti della Giunta Comunale e di attribuzione delle relative deleghe;

VISTA la precedente deliberazione n. 056 in data 29 luglio 2016, con la quale, in applicazione dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e del decreto interministeriale 4 aprile 2000, n. 119 è stata determinata la misura mensile delle indennità di funzione al Sindaco, al Vicesindaco ed agli assessori;

EVDENZIATO che l'art. 4, comma 2, del Decreto 119 citato, prevede che – nei Comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 5000 abitanti, al Vicesindaco è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il Sindaco e che lo stesso articolo, al comma 7, prevede per gli assessori un'indennità di funzione pari al 15% di quella prevista per il primo cittadino;

VISTO CHE, successivamente, tutta la materia è stata disciplinata dall'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, ai commi 1 e 8, così recita:

*"1. (Comma così modificato:*

*– dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

*– in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 225; Art. 2, comma 9-quater) 1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.*

*... omissis ...*

*8. 8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, Comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente; c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana; d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.*

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265." che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000 gli importi spettanti agli amministratori comunali sono quelli riportati nella seguente tabella:

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
da 1.001	a 3.000	Base	1.446,08	289,22	216,91
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

RITENUTO di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

VISTO il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

*«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.*

*Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via editale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;*

VISTO che questo Comune alla data del 31 dicembre 2019, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), secondo i dati ISTAT, contava n. 1971 abitanti residenti;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: «Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265»;

EVIDENZIATO che l'art. 1, commi 54 e 61 della Legge 266/2005 - Finanziaria 2006 stabilisce che a partire dal primo gennaio 2006 gli emolumenti dovuti per indennità, gettoni di presenza e utilità comunque denominate spettanti ai componenti degli organi elettivi e di governo, debbano essere ridotte nella misura del 10%;

DATO ATTO che la riduzione di cui sopra ha carattere strutturale, come affermato da ultimo e definitivamente dalla delibera n. 1/CONTR/12 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite;

DATO ATTO, per quanto sopra esposto, che con decorrenza dal 11 ottobre 2021, l'indennità di funzione mensile agli amministratori è determinata come da prospetto che segue:

Carica amm.re	Indennità di funzione di cui al Decreto 119/2000	Riduzione del 10% di cui alla L. 266/2005	Indennità' di funzione mensile da corrispondere
Sindaco	€ 1.446,08	€ 144,61	€ 1.301,47
Vice Sindaco 20%	€ 289,22	€ 28,92	€ 260,30
Assessori 15%	€ 216,91	€ 21,69	€ 195,22

RICHIAMATA la legge di conversione del DL 26 ottobre 2019, n. 124, la quale all'art. 57-quater, ha modificato l'art. 82 del Testo Unico delle disposizioni sugli enti locali, stabilendo che l'indennità di carica per i sindaci dei comuni fino a 3mila abitanti "è incrementata fino allo 85%" di quella che spetta ai primi cittadini dei municipi fino a 5mila abitanti; La disposizione si completa stabilendo che, per sostenere i costi aggiuntivi, viene istituito un fondo da ripartire tra i Comuni con le regole che saranno dettate da un decreto del Ministro dell'Interno;

VISTA la nota dell'ANCI Sardegna n. 52 del 22.01.2020, acquisita in pari data al prot. n. 00341, con la quale si comunica che il tavolo presso il Ministero dell'Interno per affrontare il tema "Istituzione del fondo da ripartire tra i Comuni" sarà insediato prossimamente e si suggerisce alle Amministrazioni di non pronunciarsi in ordine alle disposizioni introdotte dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 art. 57-quater;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 "Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti" che disciplina l'incremento delle indennità di funzione ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO lo statuto comunale;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

DI FISSARE, con decorrenza dal 11 ottobre 2021, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile agli amministratori:

Carica amm.re	Indennità di funzione di cui al Decreto 119/2000	Riduzione del 10% di cui alla L. 266/2005	Indennità di funzione mensile da corrispondere
Sindaco	€ 1.446,08	€ 144,61	€ 1.301,47
Vice Sindaco 20%	€ 289,22	€ 28,92	€ 260,30
Assessori 15%	€ 216,91	€ 21,69	€ 195,22

DI DARE ATTO che, in applicazione dell'art. 82, 1° comma del D.Lgs 267/2000, tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

DI DARE ATTO che le indennità non sono cumulabili con alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente;

DI DARE infine ATTO che agli oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con imputazione della spesa al Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità:

Identificativo	10110301	Art.	1	Miss. 1 – Programma 1 "Indennità di funzione"
----------------	----------	------	---	---

DI DARE ATTO che le indennità di cui alla presente deliberazione potranno essere integrate in seguito ad ulteriori precisazioni in merito all'applicazione puntuale del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 art. 57-quater e del Decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020.

## LA GIUNTA COMUNALE

con separata unanime votazione

## DELIBERA

DI RENDERE il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>Sindaco</b> Tonino Bosu	<b>Segretario Comunale</b> Dott. Mario Mattu
-------------------------------	---

\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Orotelli**, 26/11/2021

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Orotelli**, 30/11/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
SIOTTO ALESSIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **26/11/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Orotelli**, 30/11/2021

**Segretario Comunale**  
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **30/11/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

**Orotelli**, 30/11/2021

**Segretario Comunale**  
Dott. Mario Mattu